



fondo
sociale europeo

Allegato 4

INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITÀ INERENTI LE POLITICHE DEL LAVORO

Aggiornato l'11 maggio 2020

(integrazioni e modifiche apportate rispetto alla versione approvata con D.D. 127/2020 sono sottolineate nel testo)

Premessa

Con l'approvazione del D.P.C.M. del 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state ampliate le misure restrittive per il contenimento del contagio adottate fin dal DPCM 25/02/2020.

In particolare i suddetti provvedimenti hanno previsto la sospensione delle "attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, formazione superiore, Università, corsi professionali, master, ..." e il divieto di circolazione "salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute". I DPCM del 11/03/2020 e del 22/03/2020 hanno, infine, introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Alla luce delle misure adottate ed in ottemperanza ai predetti DPCM, in ordine alle politiche del lavoro si dispone quanto segue.

1. Cantieri di lavoro

Considerato che i cantieri di lavoro non si configurano come rapporti di lavoro, pur svolgendosi in contesti lavorativi, si dispone la sospensione di tutti i cantieri di lavoro fino al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Sono, inoltre, sospesi gli avvii di nuovi cantieri.

Non è necessario procedere a richieste di differimento e a comunicazioni di sospensione, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la P.A. Gli uffici referenti provvederanno ad effettuare idonee comunicazioni circa la ripresa delle attività.

2. Tirocini extracurricolari

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo e, pertanto, si dispone la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari.

Sono, altresì, sospesi gli avvii di nuovi tirocini extracurricolari, fino al termine delle misure restrittive previste dai DPCM sopra citati.

Per quanto riguarda i tirocini finanziati nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, autorizzati nel mese di marzo e successivi, per il periodo di emergenza sanitaria non è necessario inviare alcuna comunicazione, in quanto l'avvio è sospeso d'ufficio: il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni dei Bandi decorrerà dalla ripresa delle attività.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante – sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi, delle attività oggetto del tirocinio – consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, si ritiene ammissibile, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, la possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire:

- autenticazione dell'utente;
- tracciamento delle attività;
- modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore, con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate, per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità "agile".

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l'attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio, sia del tirocinante che del soggetto promotore garante dell'esperienza formativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e ad inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

In caso di sospensione, la stessa va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad una "chiusura aziendale". Il soggetto promotore comunica al soggetto ospitante e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso. Al fine di non aggravare gli adempimenti e considerato che la data fine della sospensione non è al momento prevedibile, è sufficiente la comunicazione, e l'inserimento sul "Portale Tirocini" potrà essere effettuato al momento della ripresa delle attività. *Prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione, con le modalità previste dalla disciplina dei tirocini.*

3. Servizi al lavoro a distanza

Al fine di rendere possibile la prosecuzione delle attività dei servizi al lavoro nella situazione di attuale emergenza sanitaria, si dispone quanto segue.

Le attività di orientamento, di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili (es., Whatsapp, Facetime, Skype, ecc.) garantendo la registrazione dell'avvenuta erogazione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato.

In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

Ogni case-manager avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

Al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente, al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto con le modalità informatiche che si rendono più opportune.

È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con l'utente.

Di seguito si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate, ai fini del riconoscimento economico delle attività svolte

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate e fruita dai singoli partecipanti, anche ai fini dell'attribuzione del valore economico;
- l'output del servizio erogato, quali, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, la verifica dei requisiti nel caso di Garanzia Giovani, ecc.;
- l'erogazione in forma individuale.

Si precisa che a partire dall'erogazione dei servizi al lavoro a distanza è concessa, dove non ancora prevista e anche in deroga a quanto previsto nei singoli bandi, una percentuale pari al 30% in back office rispetto alle ore complessive effettivamente erogate.

Si precisa inoltre che per l'erogazione della scheda 1C di garanzia Giovani le ore di back office sono riconosciute all'Operatore per lo svolgimento di tutti i servizi previsti a condizione che vengano erogate almeno due ore in front office al giovane.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Nel registro è necessario riportare, oltre ai dati anagrafici delle persone che ne usufruiscono e la durata in termini di ore, anche la modalità di erogazione dello stesso secondo le sigle riportate sul nuovo modello di registro.

I servizi c.d. "a risultato" (PAI Tirocinio e PAI Lavoro), che già non prevedono l'erogazione in presenza, continuano ad essere registrati su supporto informatico come in precedenza.

Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza (cfr. paragrafo 2 per i tirocini, paragrafo 3 per i servizi al lavoro) decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza, valgono le stesse indicazioni sopra descritte, se e in quanto oggettivamente applicabili. Anche in questi ultimi casi devono essere fatti comunque salvi dagli operatori il rispetto dei principi ispiratori delle presenti disposizioni e la salvaguardia dei requisiti minimi soprarichiamati per l'erogazione dell'attività a distanza.